

AFC Torino S.p.A.

CIG: 7362598014	Pratica: DET-166-2019	del: 18/07/2019
Determina: 160/2019	del: 18/07/2019	
OGGETTO: RECESSO DAL CONTRATTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA CON GI ONE S.P.A.		
Determina di recesso da contratto ex art. 108 del D.lgs. 50/2016		
Responsabile del procedimento: MICHELA FAVARO; procura: Favaro Michela - Atto di nomina del CDA del 19/09/2018		

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- AFC Torino S.p.A., società istituita per l'espletamento dell'insieme unitario ed integrato dei servizi pubblici locali cimiteriali, totalmente partecipata dalla Città di Torino, è organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del D.lgs. 50/2016 e, pertanto, rientra nel novero delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- AFC Torino S.p.A. al fine del perseguimento della "mission" statutaria, è tenuta ad affidare forniture, servizi e lavori nel rispetto e in applicazione della normativa pubblicistica di settore;
- l'art. 2 del Regolamento per le spese in economia, adottato da AFC Torino S.p.A. in data 30/11/2011, ammette la possibilità di ricorrere agli acquisti mediante adesione alle Convenzioni e/o al Mercato elettronico Consip (MEPA);
- ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle Centrali di Committenza e dai soggetti aggregatori (delibera ANAC n.58 del 22 luglio 2015);

Si da atto che:

- con determinazione dirigenziale n. 19/2018 del 24/01/2018 AFC Torino S.p.A. aderiva alla convenzione CONSIP per la "gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro – ed. 3" il cui lotto 1 (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria; Lombardia) è stato aggiudicato al RTI composto da Exitone SpA e Studio Alfa SpA, per una durata triennale con scadenza il 28 gennaio 2021;
- in data 2 febbraio 2018 veniva sottoscritta fra le parti la designazione del medico competente per AFC Torino S.p.A. nella persona del dott. Marco Di Bennardo;
- in data 17/09/2018 con nota prot. 4058, Exitone SpA comunicava la cessione in affitto del proprio intero complesso aziendale alla società GI ONE S.p.A. con sede in Pinerolo (TO) Strada San Secondo n. 96 – P.I./C.F.: 11940290015, assunta da AFC Torino S.p.A. con determina di presa d'atto n. 215/2018 del 18/10/2018;
- in data 02/05/2019 con determina dirigenziale n. 94/2019, a seguito del ricevimento delle dimissioni dell'incarico da parte del medico competente dott. Di Bennardo, si procedeva alla risoluzione del contratto triennale stipulato in data 24/01/2018 con GI ONE S.p.A. relativo ai servizi di attuazione del piano di sorveglianza sanitaria presso AFC (medico competente e analisi di laboratorio), dandone comunicazione anche a Consip con PEC in data 13/05/2019;
- in data 08/05/2019 il dottor Di Bennardo faceva pervenire comunicazione di revoca delle proprie dimissioni dall'incarico di medico legale comunicando la continuazione del proprio rapporto collaborativo con GI ONE S.p.A.;

AFC Torino S.p.A.

- con determinazione dirigenziale n. 114/2019 del 22 maggio 2019 AFC Torino S.p.A. revocava la risoluzione del contratto a causa della mutata condizione di fatto che l'aveva determinata e cioè l'interruzione del servizio di sorveglianza sanitaria da parte di GI. ONE S.p.A.;
- AFC Torino S.p.A. rileva tuttavia il fatto che, nonostante le proprie note al fornitore di richiesta chiarimenti (prot. 1614 del 19 marzo 2019 e prot. 2486 del 2 maggio 2019), a seguito delle comunicazioni della Società Bio-data srl in data 15/03/2019 di sospensione del servizio a partire dal 20 marzo 2019 e in data 30/04/2019 quella di interruzione, che davano inizio al provvedimento di revoca di cui sopra, il fornitore non ha prodotto alcuna risposta alle richieste di deduzioni in merito, tranne una nota del proprio legale che lamentava l'illegittimità della revoca;
- nel periodo successivo i rapporti con GI. ONE S.p.A. hanno continuato a deteriorarsi, infatti, con nota prot. 3249 in data 7 giugno 2019, sono state contestate alcune inadempienze al contratto, in particolare si sono contestati i tempi di attesa per le visite mediche obbligatorie per legge, troppo lunghi (più di 20 giorni); a tale nota l'impresa ha risposto con una breve mail in data 11 giugno 2019 nella quale si riassumevano i fatti già esposti nella nota di contestazione, senza però fornire alcuna spiegazione o motivazione ai disservizi occorsi;
- in data 24 maggio 2019 sono state programmate con il medico competente e con il laboratorio – con invio via mail di idoneo elenco - n. 27 visite mediche da eseguirsi il 10 luglio 2019 presso il Cimitero Parco; in tale data il medico, sprovvisto di elenchi, ha effettuato n. 21 visite, e senza preoccuparsi che ne fossero calendarizzate altre per la giornata, ha fatto immediato ritorno a Genova. Questo comportamento ha costituito un inadempimento contrattuale la cui gravità è maggiore tenendo conto del fatto che la presenza del medico in Torino su richiesta di AFC Torino S.p.A. non è assicurata con costanza e celerità, come rilevava già la precedente nota di contestazione in data 7 giugno 2017;
- a tali inadempimenti si aggiungono, poi, quelli formali del mancato invio trimestrale da parte del Fornitore del questionario di soddisfazione del Supervisore e del rendiconto mensile delle attività svolte per tutto il periodo gennaio 2019 – giugno 2019, che non permette ad AFC Torino S.p.A. di quantificare il livello di disservizio;
- inoltre i report trimestrali del livello di servizio del suddetto periodo caricati sul Sistema Informativo dal fornitore, benché prodotti in tempo utile, non sono accettabili, in quanto i servizi svolti non sono ivi elencati e manca completamente la valutazione di AFC Torino S.p.A., che infatti non ha potuto esprimersi mancando il questionario di soddisfazione di cui sopra;
- per i motivi sopra esposti, che si ritiene dimostrino il perdurare di inadempimenti contrattuali, si considera opportuno, ai sensi dell'articolo 16 comma 1 lettera b) Condizioni Generali dell'Allegato allo schema di convenzione sopra citata, di approvare il recesso dalla Convenzione “*Servizi relativi alla gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro presso pubbliche amministrazioni – ed. 3*” con il fornitore GI. ONE S.p.A. con effetto immediato a partire dal 31 luglio 2019;
- tale clausola contrattuale prevede infatti la possibilità per le Amministrazioni Contraenti nei casi di reiterati inadempimenti del fornitore, anche non gravi, di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto in qualsiasi momento, senza preavviso. In tali casi il fornitore avrà diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione Contraente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione avendo lo stesso rinunciato, in sede di gara, espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile;

AFC Torino S.p.A.

- rimangono salvi gli eventuali danni che AFC Torino S.p.A. dovesse ulteriormente rilevare e l'applicazione delle penali per le manchevolezze del servizio che Consip riterrà di applicare ai sensi dell'articolo 7 .2. o che saranno applicate da AFC Torino S.p.A. in sede di rendiconto finale.

Tutto ciò premesso, determina

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate,

- 1) di approvare il recesso unilaterale dalla Convenzione “*Servizi relativi alla gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro presso pubbliche amministrazioni – ed. 3*” approvato con determina dirigenziale n. 19/2018 del 24/01/2018 AFC Torino S.p.A. ai sensi dell'articolo 1671 del Codice Civile e con le modalità e le deroghe previste dall'articolo 16 comma 1 lettera b) Condizioni Generali dell'Allegato allo schema di convenzione sopra citata, nei confronti della società GI ONE S.p.A. con sede in strada San Secondo n. 96 – 10064 Pinerolo (TO), ai sensi dell'articolo 108 del D.lgs. 50/2016;
- 2) di fare salvi gli eventuali danni che AFC Torino S.p.A. dovesse successivamente rilevare e la quantificazione delle penali in sede di rendiconto finale;
- 3) di trasmettere la presente determinazione a CONSIP SPA e GI.ONE S.P.A.;
- 4) di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 ai fini della presente procedura;
- 5) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino S.p.A.

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

PRESIDENTE DI AFC TORINO SPA

Michela FAVARO

(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di recesso da contratto ex art. 108 del D.lgs. 50/2016		
CIG: 7362598014	Pratica: DET-166-2019	del: 18/07/2019
Determina: 160/2019	del: 18/07/2019	
Oggetto: RECESSO DAL CONTRATTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA CON GI ONE S.P.A.		
Responsabile del procedimento: MICHELA FAVARO;		
procura: Favaro Michela - Atto di nomina del CDA del 19/09/2018		